

**COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 120 DEL 26.11.1998
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 9.03.2001

MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 26.03.2002
(con effetto dall'1.1.2002)

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune, in conformità ai principi dello Statuto comunale, dell'ordinamento delle autonomie locali, all'ordinamento finanziario e contabile, alle norme per lo snellimento dell'attività amministrativa e dello statuto dei diritti del contribuente.

2. Le disposizioni del regolamento hanno in particolare lo scopo di:

- a) semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) razionalizzare i procedimenti per la gestione delle entrate;
- c) unificare le procedure per una maggiore efficienza dei servizi;
- d) regolare le attività di liquidazione, accertamento, verifica e controllo delle entrate;
- e) definire i criteri generali di applicazione delle sanzioni tributarie.

3. Sono escluse dal presente regolamento l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima di ciascun tributo.

Art. 2
Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie le imposte e le tasse derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune.

2. Costituiscono entrate non tributarie le altre risorse la cui titolarità spetta al comune, come canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi per la prestazione di servizi, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, provinciali e di altri enti pubblici.

Art. 3
Regolamentazione delle entrate

1. Le entrate tributarie di competenza del comune sono disciplinate con appositi regolamenti che ne definiscono i criteri e le modalità applicative.

2. Le entrate non tributarie possono essere disciplinate con specifici regolamenti, comprendenti anche più categorie di entrate.

3. I regolamenti, informati ai criteri generali stabiliti nel presente atto, devono essere deliberati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali regolamenti, se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine stabilito dalla normativa di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

4. I regolamenti sulle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero delle finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

5. Ove non sia adottato nei termini il regolamento di cui al comma 3 del presente articolo, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le norme dei regolamenti già approvati e compatibili con l'intervenuta normativa.

Art. 4 **Disciplina delle entrate**

1. Per ridurre i controlli formali e agevolare gli adempimenti dei contribuenti, può essere soppresso l'obbligo della presentazione della dichiarazione o denuncia, introducendo l'obbligo della comunicazione per i tributi propri del comune.

2. L'obbligo della comunicazione, in sostituzione della dichiarazione, deve essere stabilito nei singoli regolamenti che disciplinano le entrate tributarie.

3. La comunicazione è dovuta nel momento in cui si verificano i presupposti d'imposizione e, successivamente, solo nei casi di variazione dei dati e della soggettività passiva. I termini di presentazione delle variazioni, ove consentito dalle norme legislative e regolamentari, sono unificati.

4. La comunicazione iniziale da parte dei contribuenti può avvenire su un unico modulo per tutti i tributi.

5. Per le entrate non tributarie aventi carattere omogeneo, la richiesta di fruizione dei servizi può essere presentata su modello unitario.

Art. 5 **Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. Restano fermi i termini specifici previsti dalle norme di legge per i singoli tributi e per la situazione di risanamento finanziario disciplinata dalle norme dell'ordinamento finanziario e contabile.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe, i prezzi e i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, in conformità ai parametri indicati dalle disposizioni legislative e dai regolamenti comunali.

3. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata o si intendono confermati i valori già stabiliti, con esclusione dei casi espressamente previsti dalla legge per i quali è necessario deliberare annualmente.

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche:

- a) gestione diretta;
- b) accertamento dei tributi nelle forme associate fra enti locali previste dalla legge;
- c) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
- d) affidamento della gestione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia:
 - 1 - alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'apposito albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali;
 - 2 - alle società miste;
 - 3 - ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
 - 4 - ai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali;
- e) nelle altre forme stabilite dalla legge.

2. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione devono risultare da apposita relazione dei dirigenti o dei titolari delle posizioni organizzative e devono rispondere a criteri di economicità, funzionalità ed efficienza.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del comune i dirigenti e i titolari delle posizioni organizzative ai quali le stesse risultano affidate con il Piano esecutivo di gestione o con altro specifico atto.

2. I dirigenti e i titolari delle posizioni organizzative curano tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria, di controllo, di verifica, di liquidazione, di accertamento, nonché sanzionatoria. Essi devono promuovere iniziative tendenti ad informare i cittadini sulle principali novità introdotte dalle disposizioni legislative, anche attraverso il sistema telematico, e senza oneri per il contribuente. A tal fine essi devono mettere a disposizione di quest'ultimo i relativi testi regolamentari e di legge, nonché testi coordinati appositamente elaborati.

3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi o di altre entrate, tali soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal dirigente, dal titolare della posizione organizzativa o dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

Art. 8
Attività di verifica e controllo

1. In sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione o con apposita deliberazione, la Giunta comunale può individuare i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.

2. E' obbligo dei responsabili di ciascuna entrata accertare che quanto dichiarato e corrisposto al comune corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva, di utilizzo o di godimento dei beni e dei servizi pubblici da parte dei soggetti interessati. Essi provvedono anche al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, alla verifica degli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, tenendo conto delle specifiche norme.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dai regolamenti comunali attuativi.

Art. 9
Attività di accertamento, liquidazione e rettifica delle entrate

1. L'attività di accertamento, liquidazione e rettifica delle entrate dovrà svolgersi da parte del comune, a mezzo dei responsabili di ciascuna entrata, nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per l'interessato e nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati dalle norme.

2. Al fine di limitare il contenzioso, i responsabili di ciascuna entrata, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di liquidazione, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione possono invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti, dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicando il termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, nella comunicazione scritta. Ove se ne ravvisi l'opportunità, gli interessati possono essere contattati anche telefonicamente o telematicamente. La richiesta di chiarimenti o di documenti mancanti è obbligatoria prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nella stessa deve essere stabilito un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale il contribuente è tenuto a fornire quanto richiesto. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre amministrazioni indicate dall'interessato.

3. L'atto di accertamento, di liquidazione e la richiesta di importi di natura tributaria e non, per i quali a seguito dell'attività di controllo, risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, devono essere notificati a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento. La comunicazione deve contenere l'indicazione del debitore, del motivo della pretesa con i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori e sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, l'indicazione del responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità, il termine e l'organo o l'autorità presso cui è possibile proporre ricorso.

4. Le attività di accertamento, liquidazione e recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento a terzi del servizio, sono svolte con le modalità indicate nella convenzione che regola i rapporti tra comune e tali soggetti.

5. I responsabili delle entrate devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati e le comunicazioni devono avvenire in modo che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario, ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

6. I contribuenti possono inoltrare istanze di interpello a cui deve essere data risposta scritta e motivata nel termine di sessanta giorni, nei casi di obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni da applicare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze stabilite dalla disciplina tributaria. La risposta è vincolante in riferimento alla questione in oggetto e limitatamente al richiedente e qualsiasi atto difforme dalla stessa è nullo. Nel caso di mancanza di risposta entro il termine stabilito, si intende accordata l'interpretazione del contribuente e non possono essere irrogate sanzioni conseguenti.

7. Non possono essere irrogate sanzioni, né interessi moratori qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione o qualora il suo comportamento sia dovuto a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 10 **Sanzioni amministrative tributarie**

1. Le sanzioni amministrative tributarie sono informate ai principi stabiliti dalle leggi vigenti e, in particolare, ai seguenti criteri direttivi:

- a) imputabilità della sanzione in base al principio di legalità di cui all'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni;
- b) intrasmissibilità dell'obbligazione al pagamento della sanzione per causa di morte;
- c) gravità della violazione desunta dalla condotta dell'agente e dai suoi precedenti fiscali;
- d) condizioni economiche e sociali del trasgressore con possibilità, in circostanze eccezionali e su richiesta del soggetto interessato, di rateizzare la sanzione;
- e) esclusione della responsabilità per coloro che sono incapaci di intendere e di volere in base ai criteri indicati dal codice penale, per violazioni dovute da indeterminatezza delle richieste di informazioni e dei modelli di pagamento;
- f) esclusione della punibilità per coloro che hanno commesso il fatto per forza maggiore e nei casi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'ente, comprese le violazioni che non provocano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;
- g) maggiorazione dell'entità della sanzione nei casi di concorso di violazioni o di violazioni continuate;
- h) riduzione dell'entità della sanzione in conseguenza a ravvedimento operoso, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e pagamento nei termini previsti per l'impugnazione del provvedimento;
- i) uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi;
- l) irrogazione della sanzione con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, o con apposito atto di contestazione contenente tutti gli elementi indicati dalle norme.

2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

3. La Giunta comunale può aggiornare ogni tre anni i limiti minimi e massimi delle sanzioni in base alle misure indicate dalle disposizioni ministeriali.

4. Le sanzioni sono irrogate dal responsabile di ciascuna entrata. Egli può disporre il pagamento, fino ad un massimo di 30 rate mensili e prima dell'iscrizione a ruolo, in casi eccezionali e su richiesta dell'interessato che versi in condizioni economiche disagiate, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.

5. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione, gli interessati possono produrre deduzioni difensive entro i termini di legge, nonché proporre richiesta scritta di riesame specificandone le motivazioni. Sono, altresì ammessi la tutela giurisdizionale ed i ricorsi amministrativi.

6. E' irrogata una sola sanzione quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti. Il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

7. Ove possibile, deve essere adottato un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni al fine di semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.

Art. 11

Sanzioni amministrative non tributarie

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie non tributarie valgono i principi generali previsti dalla legge e i criteri indicati nei regolamenti comunali che disciplinano le singole entrate.

2. Le sanzioni sono irrogate dal responsabile di ciascuna entrata, se non stabilito diversamente.

3. Il responsabile di ciascuna entrata può disporre, con atto motivato, la rateizzazione delle sanzioni amministrative non tributarie nei casi di condizioni economiche particolarmente disagiate da parte del trasgressore e su presentazione di specifica richiesta. La dilazione può essere accordata fino ad un massimo di 30 rate mensili, in considerazione dell'entità della sanzione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento; ciascuna rata non può essere comunque inferiore a 15,00 Euro. Con apposita deliberazione della Giunta comunale possono essere stabiliti importi minimi al di sotto dei quali non si procede a rateizzazione. Resta comunque ferma la possibilità di riscossione delle somme tramite ruolo.

Art. 12

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, il dirigente del settore o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi del servizio, è legittimato a stare in giudizio.

2. Il comune può avvalersi per l'assistenza in giudizio di professionista in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni legislative, stipulando con lo stesso apposita convenzione.

Art. 13

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle norme che disciplinano il sistema di tesoreria unica.

2. E' prevista la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti direttamente presso la tesoreria, a mezzo servizio bancario o postale e tramite il concessionario. Le obbligazioni tributarie e non tributarie possono essere estinte anche per compensazione. Per le obbligazioni non tributarie di natura diversa è necessaria la richiesta scritta di compensazione dell'interessato. E' ammesso, altresì, l'accollo del debito d'imposta, senza liberazione del contribuente originario.

3. Le entrate tributarie e non, prima dell'iscrizione a ruolo e nei casi in cui quest'ultimo non sia l'unica forma di riscossione, possono essere rateizzate fino ad un massimo di 30 rate mensili, con l'applicazione degli interessi legali, nelle ipotesi di dichiarata situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dell'interessato e su richiesta di quest'ultimo.

4. Nel caso di somme iscritte a ruolo, il responsabile delle entrate può concedere, su richiesta del contribuente che versi in temporanea situazione di difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 60 rate mensili oppure la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili, con l'applicazione degli interessi di legge.

5. Nei casi di rateizzazione delle somme, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, comporta automaticamente la decadenza dal beneficio concesso.

6. Il responsabile di ciascuna entrata, con proprio atto, può richiedere idonea garanzia a tutela dei pagamenti per i quali è stata concessa eccezionalmente la rateizzazione o quando se ne ritenga l'opportunità.

7. Nei casi in cui siano dovuti interessi e in mancanza di disposizioni legislative in merito, si intendono applicabili quelli stabiliti nella misura legale.

8. La riscossione delle entrate tributarie e non, nel caso di affidamento del servizio a terzi, è regolata dalle disposizioni legislative e dalle relative convenzioni.

Art. 14

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate proprie del comune è effettuata con la procedura prevista dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 oppure, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, con la procedura indicata nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche.

2. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivanti dalle entrate patrimoniali, qualora il responsabile di ciascuna entrata ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

3. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 è attribuita al responsabile di ciascuna entrata o ai soggetti preposti nel caso di affidamento del servizio a terzi.

4. Resta comunque attribuito al responsabile di ciascuna entrata il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione delle entrate.

Art. 15

Autotutela

1. Il potere di annullamento, di revoca e di rinuncia, totale o parziale, all'imposizione in caso di autoaccertamento è esercitato, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o di non impugnabilità, nel caso di illegittimità dell'atto o dell'imposizione o per infondatezza dello stesso.

2. Il potere di autotutela in caso di autoaccertamento spetta al responsabile di ciascuna entrata che ha emanato l'atto. Lo stesso responsabile ha il potere di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità, anche su richiesta motivata da parte del soggetto passivo. In questo caso il responsabile dell'entrata provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza nel termine massimo di 60 giorni, dandone comunicazione scritta all'interessato.

3. Dell'eventuale provvedimento di autotutela è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

4. Il potere di autotutela in caso di autoaccertamento è esercitato tenendo conto di criteri di economicità, quali l'esiguità delle pretese rispetto ai costi amministrativi, e di criteri di priorità, quali le fattispecie di rilevante interesse generale e il rischio di un vasto contenzioso.

Art. 16

Accertamento con adesione

1. Per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, e quale elemento di prevenzione del contenzioso, è introdotto l'istituto

dell'accertamento con adesione per le entrate proprie del comune, comprese quelle a carattere tributario, sulla base dei criteri di cui al D. Lgs. 19.6.1997, n. 218 e successive modificazioni.

2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da nessuna delle parti e non è integrabile o modificabile da parte del comune.

3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla legge o dai singoli regolamenti comunali nei seguenti casi:

a) la definizione riguarda accertamenti parziali;

b) sopravviene, la conoscenza di nuovi fattori sulla base dei quali è possibile accertare uno o più elementi non dichiarati.

4. Il soggetto, nei cui confronti sono state effettuate verifiche e controlli, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

5. Il responsabile di ciascuna entrata, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, invia allo stesso un invito a partecipare al procedimento, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con indicazione della fattispecie suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere stabiliti limiti d'importo al di sotto dei quali non si procede all'emissione d'ufficio dell'invito.

6. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al comma 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione della stessa, i termini per l'impugnazione e quelli del pagamento del tributo. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il responsabile di ciascuna entrata formula l'invito di partecipazione al procedimento, anche telefonicamente o telematicamente.

7. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.

8. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dall'interessato e dal responsabile di ciascuna entrata. Nell'atto sono anche indicate, separatamente per ciascuna fattispecie, la motivazione della definizione, le sanzioni, le altre somme dovute e l'eventuale forma di rateizzazione.

9. A seguito della definizione degli accertamenti con adesione del contribuente, le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

10. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione all'accertamento è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione e con le modalità indicate nello stesso, con esclusione dei casi per cui l'unica forma di riscossione è il ruolo.

11. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente. Il responsabile di ciascuna entrata provvede a concedere la dilazione di pagamento su richiesta specifica dell'interessato fino ad un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ed un massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano 52.000,00 Euro. La prima rata è versata entro il termine di cui al comma 10 del presente articolo; sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale,

calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Il responsabile di ciascuna entrata può chiedere idonea garanzia a tutela dell'importo rateizzato.

ART. 17

Disposizioni in materia di interessi

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali per i periodi d'imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1999, n. 133 sono dovuti nella stessa misura prevista per le imposte erariali dal D.P.R. 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le modalità di applicazione degli interessi (computo e decorrenza) sono quelle dettate dalle specifiche norme di ciascun tributo.

3. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre compiuto si applica la percentuale vigente nell'anno nel quale inizia il semestre nel corso del quale cambia la misura degli interessi.

4. La nuova misura degli interessi sopra indicata trova applicazione per i provvedimenti che verranno emessi successivamente alla data di esecutività del presente Regolamento; sono in ogni caso fatti salvi gli effetti dei provvedimenti emessi in data precedente, ai quali siano stati applicati gli interessi diversi da quelli previsti al precedente comma 1.

5. Resta comunque esclusa la ripetizione di quanto già versato dai contribuenti sulla base delle disposizioni di legge pre-vigenti, nonché lo sgravio e rimborso delle partite già iscritte nei ruoli ordinari o coattivi formati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto a partire dal 1° gennaio 1999 o, se successiva, dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.